Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Sabato, 2 novembre 1935 - ANNO XIV — Numero 256

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1845.

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti 31 ottobre 1923-II, n. 2523; 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione industriale, dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale;

Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV, n. 653, per gli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933-XI, n. 687, recante disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di eliminare talune limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli esami nelle scuole medie; di riordinare il sistema disciplinare e dei trasferimenti dei presidi, direttori ed insegnanti delle scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, il sistema delle assegnazioni di sede ai vincitori di concorso e il sistema disciplinare degli alunni; di rendere possibile il pareggiamento degli istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole medie;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono abrogate tutte le norme del vigente ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e di avviamento professionale, per effetto delle quali l'accesso a determinati esami è subordinato al fatto che i candidati abbiano raggiunto una determinata età o che sia decorso un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio.

Sono abrogati l'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del R. decreto 30 aprile 1924-XII, n. 965, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonchè il R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081, e il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.

Art. 2. — Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre d'istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di scuole e corsi di avviamento professionale, e i trasferimenti dei presidi, direttori e insegnanti dei detti istituti, scuole e corsi sono disposti dal Ministro a suo insindacabile giudizio. È consentito ai vincitori di concorsi, ai presidi, ai direttori e agli insegnanti di manifestare i loro desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Contro le assegnazioni di sede e i trasferimenti, non è ammesso ricorso.

È abrogato l'art. 19 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054.

È abrogato l'art. 16 del R. decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 909, per quanto riguarda la scelta delle sedi; è abrogato il R. decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1357.

Art. 3. — La Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa.

Le attribuzioni disciplinari della suddetta Commissione sono deferite ad un Consiglio di disciplina, composto di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina un presidente fra i membri del Consiglio medesimo.

Art. 4. — Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, sono inflitte esclusivamente dal Ministro, salvo il parere del Consiglio di disciplina, di cui al precedente articolo, nel caso in cui esso è richiesto.

Art. 5. — Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere *c*) e seguenti dell'art. 19 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, le autorità scolastiche, che le abbiano inflitte, devono dare immediata notizia al Ministro per il tramite del provveditore agli studi.

Contro tali punizioni è ammesso ricorso esclusivamente al Ministro, da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'articolo citato dev'essere data notizia nell'albo dell'istituto e nel Bollettino ufficiale del Ministero, quando, decorso il termine per ricorrere o avvenuta la decisione sull'eventuale ricorso, il provvedimento sia divenuto definitivo.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e applicazione delle punizioni disciplinari, di cui al primo comma del presente articolo e può modificare o annullare le deliberazioni prese in materia dalle autorità stesse.

I provvedimenti del Ministro sono senz'altro definitivi.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 24 e l'art. 25 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Art. 6. — In deroga a quanto è disposto dall'art. 105 del R. decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica.

Art. 7. — È costituita una Commissione centrale presieduta dal Ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le scuole secondarie di avviamento professionale e dagli ispettori centrali per l'istruzione media classica e tecnica per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole ed istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, Regi, pareggiati, parificati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione, comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non facciano parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

Art. 8. — Gl'insegnanti delle antiche scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'art. 41 del R. decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, continuarono a funzionare come istituti magistrali privati, saranno assunti in ruolo nei posti vacanti dei Regi istituti medi di istruzione, con le stesse norme stabilite per l'assunzione al servizio dello Stato del personale di istituti medi pareggiati convertiti in governativi, nel caso che i detti istituti magistrali privati siano stati o saranno soppressi in seguito alla istituzione nella stessa loro sede di un istituto magistrale regio e purchè essi insegnanti non abbiano cessato o non cessino di far parte del personale dell'istituto magistrale privato sino alla data della sua soppressione.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **1846.**

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma e nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1413, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Considerato che si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del predetto Ente ed alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Parma, è sciolto.

Art. 2. — Il sig. comm. ing. Luigi Vitali, ingegnere capo del Genio civile di Parma, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente precitato con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, all'assestamento finanziario dell'Istituto stesso ed al riordinamento dell'Amministrazione di esso.

Per tutta la durata di tale gestione, l'Istituto corrisponderà al predetto commissario, una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - **Anno XIV***
Atti del Governo, registro 365, foglio 119. — **MANCINI.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935-XIII, n. **1847.**

Approvazione della Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 10 della Convenzione anzidetta.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 126. — MANCINI.

Convenzione monetaria tra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e *la Serenissima Repubblica di San Marino*, riconosciuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modifiche alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra loro stipulata il 28 giugno 1897, particolarmente all'art. 38, e così pure agli articoli 1 delle Convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 10 febbraio 1914, per quanto concerne la coniazione di monete della Repubblica;

Considerato che la Convenzione monetaria 23 ottobre 1931 è scaduta;

Hanno ritenuto opportuno di addivenire alla stipulazione della presente Convenzione monetaria, e a tale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il conte cav. di gr. cr. on. dott. Paolo Thaon di Revel, Ministro Segretario di Stato per le finanze, Senatore del Regno;

La Serenissima Repubblica di San Marino:

Il conte gr. cr. Angelo Manzoni Borghesi, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il nob. gr. uff. Manlio Gozi, consigliere,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia mette, come per il passato, a disposizione del Governo della Serenissima Repubblica di San Marino la R. Zecca di Roma per la coniazione delle monete della Repubblica stessa.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi per la durata della presente Convenzione esclusivamente della Regia Zecca per la coniazione delle proprie monete.

Art. 2. — Le monete sammarinesi saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3. — Le monete sammarinesi e le monete italiane avranno rispettivamente, nel Regno d'Italia e nella Repubblica di San Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti con le pubbliche casse ed in quelli fra privati.

Art. 4. — La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento sarà limitata alla somma annua di lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila) durante l'anno 1935 e a lire 750.000 (settecentocinquantamila) per ciascuno degli anni solari 1936, 1937, 1938, mentre la coniazione delle monete di bronzo (da centesimi 5 e 10) non potrà eccedere la somma annua di lire 100.000 (centomila) per il 1935 e di lire 50.000 (cinquantamila), per ciascuno dei predetti anni solari.

Per la durata della presente Convenzione la Repubblica rinunzia alla coniazione delle monete di nichelio.

Art. 5. — Saranno presi speciali accordi per il caso in cui una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare dall'altra Parte al corrispondente taglio di moneta.

Art. 6. — Lo Stato italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete sammarinesi che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume la Repubblica di San Marino per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 7. — La Repubblica di San Marino si impegna di fornire alla Regia Zecca i metalli necessari alla coniazione delle monete come dall'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 8. — In considerazione della parziale deroga apportata dalla presente Convenzione all'art. 1 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914, nonchè per l'assistenza tecnica accordata dal Governo italiano nella coniazione contemplata dalla presente convenzione, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna di corrispondere al Governo italiano la somma complessiva globale di lire italiane un milione (1.000.000), da versarsi alla Regia sezione del Tesoro di Forlì, per lire 400.000 (quattrocentomila) entro il 31 dicembre 1935 e in rate semestrali di lire 100.000 (centomila) ciascuna, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascuno degli anni avanti indicati.

Ove la Repubblica di San Marino rinunziasse, per qualche anno, alla coniazione delle monete d'argento, essa non è tenuta al pagamento della somma relativa a tale anno.

Art. 9. — Sono abrogate le clausole dei precedenti accordi, se ed in quanto risultino modificate dalla presente Convenzione.

Art. 10. — La presente Convenzione sarà ratificata, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

Fatta in Roma, in doppio originale, addì 15 giugno 1935.

Per *l'Italia*: PAOLO THAON DI REVEL.

Per *San Marino*: ANGELO MANZONI BORGHESI, MANLIO GOZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848.

Disposizioni per le promozioni al grado 11° del personale doganale del gruppo C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che ha variato i ruoli del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle dogane;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le promozioni al grado 11° nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane sono conferite:

1° per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per un altro terzo mediante esame di idoneità agli ufficiali aggiunti (grado 12°) del ruolo stesso che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto e dieci anni di effettivo servizio nel grado medesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, e semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta;

2° per il rimanente terzo dei posti per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio di amministrazione a coloro, tra gli ufficiali aggiunti (grado 12°) del ruolo stesso, che abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nel grado medesimo, computati come al precedente n. 1.

Ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i termini di cui ai precedenti numeri 1 e 2 sono ridotti di quattro anni per gli ufficiali aggiunti provenienti dai sottufficiali di carriera nominati in base ai diritti loro concessi dalle disposizioni vigenti.

Resta ferma, inoltre, agli effetti di cui sopra, la valutazione del servizio di combattente prestato durante la guerra 1915-18 e la valutazione del periodo d'iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nei modi e nei limiti stabiliti rispettivamente con l'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e con l'art. 4 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 4) e con l'art. 4, lettera *b*), del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Agli esami di concorso e di idoneità previsti dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei modi indicati nell'art. 21 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, intendendosi sostituito al grado 10° ivi considerato, il grado 12°.

Il collocamento nel grado 11° avverrà assegnando in ordine successivo un posto per concorso, uno per anzianità congiunta al merito ed uno per esame di idoneità.

Art. 2. — L'allegato XXXVII al citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto concernenti i programmi rispettivamente per l'esame di concorso e per quello di idoneità al grado di ufficiale nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 3. — Per il conferimento dei posti di grado 11° del predetto ruolo disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando il limite di dodici anni per le promozioni per anzianità congiunta al merito, è ridotto di due anni il periodo

minimo di anzianità stabilito nel precedente art. 1 per l'ammissione all'esame di concorso ed a quello di idoneità.

Art. 4. — Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 118. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Programma per l'esame di concorso al grado di ufficiale nell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Statuto del Regno - Ordinamento dello Stato fascista - Circoscrizione amministrativa e finanziaria del Regno - Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria ed attribuzioni degli organi centrali e provinciali.

2. — Ordinamento delle dogane - Circoscrizioni doganali - Dogane principali e dogane secondarie - Loro attribuzioni - Ordinamento contabile.

3. — Disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

Parte seconda.

1. — Legge e regolamento doganale - Principali disposizioni sugli istituti doganali dei Magazzini generali, dei Depositi franchi e dei Punti franchi e delle temporanee importazioni ed esportazioni e sulle restituzioni ed abbuoni di diritti.

2. — Disposizioni preliminari della tariffa doganale - Diritto di statistica - Principali norme riflettenti l'importazione e l'esportazione di merci soggette a speciali vincoli (sanitari di pubblica sicurezza, ecc.).

3. — Istruzioni sui registri e stampati per le scritture e sui contrassegni doganali.

4. — Principali norme sul servizio dei depositi di valori a garenzia di operazioni doganali, di diritti e di pene pecuniarie.

5. — Diritti marittimi, sanitari, tassa di scambio e di bollo sui documenti doganali e sui contratti di trasporto.

6. — Principali norme sulla compilazione delle statistiche doganali.

Parte terza.

1. — Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

La prova orale verterà su quanto forma oggetto delle prove scritte.

Il Ministro per la finanze: DI REVEL.

TABELLA *B*.

Programma per l'esame d'idoneità al grado di ufficiale nell'Amministrazione delle dogane ed imposte dirette.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Statuto del Regno - Ordinamento dello Stato fascista - Circoscrizione amministrativa e finanziaria del Regno - Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria ed attribuzioni degli organi centrali e provinciali.

2. — Ordinamento delle dogane - Circoscrizioni doganali - Dogane principali e dogane secondarie - Loro attribuzioni - Ordinamento contabile.

3. — Scritture doganali - Stampati soggetti a rigoroso rendiconto - Tenuta dei registri - Loro chiusura bimestrale - Contabilità dei contrassegni.

Parte seconda.

1. — Compilazione di prospetti statistici.

2. — Legge doganale - Esito delle merci provenienti dall'estero - Esportazione e cabotaggio.

3. — Tassa scambi - Attribuzioni delle dogane per l'esazione della tassa scambi sulle merci provenienti dall'estero.

Parte terza.

1. — Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà su quanto forma oggetto delle prove scritte e deve comprendere anche nozioni di statistica.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. **1849**.

Spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere nella città di Messina alla costruzione di ricoveri antiaerei;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto alla iscrizione della indicata somma di L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1935-36.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1935-XIII, n. **1850**.

Trasferimento al Ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 412, concernente la istituzione, presso il Ministero dell'interno, del nucleo per l'assistenza civile;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Ritenuto che il compito dell'assistenza alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi rientra nell'ambito della assistenza civile deferita al Ministero dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È trasferito dai Ministeri delle Forze armate al Ministero dell'interno il servizio riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi e tutte le relative attribuzioni, intendendosi sostituiti, in qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, il Ministero e il Ministro per l'interno ai Ministeri e ai Ministri delle Forze armate.

Art. 2. — Con separati provvedimenti saranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio e sarà stabilito quant'altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3. — Nulla è innovato alla competenza del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i soccorsi ai congiunti, rimasti all'estero, dei militari rimpatriati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° novembre 1935 - Anno XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 134. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1935-XIV.
Imposizione di divieti di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
140	Canapa greggia e pettinata.
141	Stoppa di canapa.
274	Minerali metallici.
275	Ceneri di piriti di ferro.
276	Ceneri di zinco.
277	Scorie provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici.
ex 565	Bauxite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
p. *Il Mnistro per le corporazioni*: LANTINI.
(4582) *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ROSSONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 6906. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Syrovj in Blasi, madre e tutrice del minore Ennio Syrovj, nato a Fiume il giorno 8 settembre 1930 da Maria Syrovj, e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del minore in quello di « Blasi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del minore Ennio Syrovj è ridotto nella forma italiana di « Blasi » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

(4131) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 13535. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Jellencich di Giuseppe e di Giovanna Dobrila, nato a Fiume il 23 gennaio 1903 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cervino »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Jellencich è ridotto nella forma italiana di « Cervino » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Anna Nitsch, nata a Fiume il 9 giugno 1908, moglie;
Mario, nato a Fiume il 20 febbraio 1932, figlio;
Lorenzo, nato a Fiume il 10 agosto 1934, figlio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 giugno 1935 - Anno XIII

(4132) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 589. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Giovanna Brozic ved. Sepich di Francesco e di Caterina Rojec, nata a Villa del Nevoso il 4 maggio 1894 e residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei propri cognomi in quelli di « Brosini » e « Seppi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Brozic vedova Sepich sono ridotti nella forma italiana di « Brosini » e « Seppi » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Stanislao Sepich, nato a Mattuglie il 27 dicembre 1916, figlio;
Grosdana Sepich, nata a Mattuglie il 30 giugno 1930, figlia;
Milada Sepich, nata a Mattuglie il 23 novembre 1923, figlia;
Francesco Sepich, nato a Mattuglie il 6 gennaio 1925, figlio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Mattuglie alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 giugno 1935 - Anno XIII

(4133) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 6176. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Adolfo Schulz di Oscarre e di Maria Lusina, nato a Fiume il 7 ottobre 1887 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sullini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Adolfo Schulz è ridotto nella forma italiana di « Sullini » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Hrabal-Stratil Landskrom, nata il 15 maggio 1898, moglie.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

(4134) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 1272 R. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Grafer Barbara;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Grafer Barbara fu Giuseppe e fu Maria Goller, nata a Castelrotto il 23 giugno 1865, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Grafer in « Dalla Grava ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

(4264) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1167 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor March Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor March Luigi fu Simone e Morandini Maddalena, nato a Montagna il 19 giugno 1879, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da March in « Marchi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Obertimpfler Anna di Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

(4265) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 18446 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Stanislao Bacic di Roberto e di Teresa Dubrovich, nato a Mattuglie il 4 aprile 1910 e residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stanislao Bacic è ridotto nella forma italiana di « Bacci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Albina Sincich, nata a Mattuglie il 10 giugno 1912, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Mattuglie al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

(4135) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 619 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Luigia de Seegner in Pesce, di Vincenzo e di Paolina Santi, nata a Fiume il 22 luglio 1894 e residente a Bologna, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Signori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Luigia de Seegner in Pesce è ridotto nella forma italiana di « Signori » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Bologna alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII

(4136) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 9085 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Mario de Seegner di Vincenzo e di Paolina Santi, nato a Fiume il 2 luglio 1893 e residente a Bologna, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Signori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario de Seegner è ridotto nella forma italiana di « Signori » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Bologna al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII

(4137) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 9853. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Riccardo de Seegner di Vincenzo e di Paolina Santi, nato a Fiume il 31 ottobre 1897 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Signori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Riccardo de Seegner è ridotto nella forma italiana di « Signori » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Schummer, nata a Balassa Gyarmat il 22 novembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1935 - Anno XIII

(4138) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 3535 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1934 presentata dal signor Florio Vlahovich fu Giuseppe, nato a Lesina (Jugoslavia) il 2 dicembre 1900 e residente a Brescia, per la riduzione del suo cognome in quello di « Valacchi »;

Considerato che il Vlahovich, all'epoca del riconoscimento della cittadinanza italiana per opzione era residente a Trento;

Visto il decreto n. 6142-C.C. in data 4 agosto del commissario civile di Zara, relativo al riconoscimento di detta cittadinanza;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Florio Vlahocich fu Giuseppe e di Fanni Brazzanovich, nato a Lesina (Jugoslavia) il 2 dicembre 1900, cittadino italiano a termini del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, già pertinente al comune di Trento, ed ora residente a Brescia, è ridotto nella forma italiana di « Valacchi », a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti della moglie e del figlio, questi ultimi nati e residenti nel comune di Brescia.

Il presente decreto sarà notificato, a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali sopracitate e annotato nei registri anagrafici e dello stato civile del comune di Brescia, mandando al capo del Comune stesso di curarne e di vigilarne l'annotazione a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 6 maggio 1935- Anno XIII

(4140) *Il prefetto*: PIVA.

N. 9160. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Vittorio Micovillovich di Giuseppe e di Eufemia Rachich, nato a Promotore (Pola) il 20 marzo 1910 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Michellini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Micovillovich è ridotto nella forma italiana di « Michellini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(4139) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 2239. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che i predicati Panianthurm e Leiffenburg sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto devono riassumere forma italiana;

Decreta:

I predicati Panianthurm e Leiffenburg del sig. nob. dottore Camillo Stanchina figlio del fu Giuseppe, nato a Livo il 26 luglio 1860, sono restituiti nella forma italiana di « Torre Pegnana » e « Castel Livo » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

(4141) *Il prefetto*: PIVA.

N. 5153. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreo-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 13 aprile 1935, presentata dalla signora Sani Augusta ved. Prosser per la riduzione del suo cognome vedovile in quello di « Prosseri »;

Considerato che il cognome predetto è di origine italiana e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fata opposizione;

Decreta:

Il cognome vedovile della signora Augusta Sani vedova Prosser, figlia del fu Gio Batta e di Rosa Gioseffi, nata a Volano il 27 gennaio 1889, è ridotto nella forma italiana di « Prosseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto che vale anche per i figli della istante, sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Volano mandando al capo del Comune di curare e di vigilarne l'annotazione a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

(4142) *Il prefetto*: PIVA.

N. 1225. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Pyssa vedova Maria fu Frank Giuseppe e fu Lavinio detta Vukicevich Elena, nata a Zara il 23 aprile 1860 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Pisa »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Pyssa vedova Maria è ridotto in « Pisa ».

Uguale riduzione è disposta anche per il figlio della richiedente e precisamente:

Pyssa Marcellino fu Giovanni e di Frank Maria, nato a Zara l'8 giugno 1898, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4143) *Il prefetto*: SPASIANO.

N. 1453. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kaskich Francesco fu Antonio e di Sangaletti Maria, nato a Lagosta il 21 giugno 1905 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Caschini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kaskich Francesco è ridotto in « Caschini ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente e precisamente:

Sangaletti Maria di Matteo e Susovich Margherita, nata a Lagosta il 5 gennaio 1911, moglie;

Kaskich Albina di Francesco e di Sangaletti Maria, nata a Lagosta il 1° marzo 1930, figlia;

Kaskich Maria di Francesco e di Sangaletti Maria, nata a Lagosta il 22 aprile 1931, figlia;

Kaskich Margherita di Francesco e di Sangaletti Maria, nata a Lagosta il 23 giugno 1933, figlia;

Kaskich Ida di Francesco e di Sangaletti Maria, nata a Lagosta l'8 gennaio 1935, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII

(4144) *Il prefetto*: SPASIANO.

N. 1828. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Resetka Wanda di Giovanni e di Schottkowsky Carolina, nata a Zara il 17 settembre 1897 e residente a Vienna (Austria), ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Resetta »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Resetka Wanda è ridotto in « Resetta ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(4145) *Il prefetto*: CASTROGIOVANNI.

N. 12942. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Marianich di Matteo e di Carolina Bianchini, nato a Fiume il 14 ottobre 1890 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mariani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Marianich è ridotto nella forma italiana di « Mariani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amata Batinich, nata Ogyak il 17 agosto 1897, moglie;
Socrate, nato a Fiume il 1° marzo 1921, figlio;
Danilo, nato a Fiume il 22 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

(4121) *Il prefetto*: TURBACCO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1935, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, relativo all'approvazione del Protocollo italo-austriaco del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 ed il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935.

(4584)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 19 ottobre 1935-XIII, n. 8053, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e vendita dei quaderni scolastici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1935-XIII, n. 208.

(4583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 Mod. 168-T — Data: 11 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Gorizia — Intestazione: Cociancig Giovanni fu Francesco, possidente, da Nepole n. 22, comune di Dolegna del Collio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 5 per cento — Ammontare del capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 866 — Data: 3 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Corvetto vedova Pagliano e Pagliano Emilio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 %, n. 1 — Capitale: L. 2500, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 Mod. 168-T — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Bazzani Giuseppe di Gino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 1300, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII

(4474) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2619 — Data: 1° novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Angeloni Raffaele fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: certificati di deposito di ricevuta provvisoria n. 1 — Consolidato 3,50 per cento — Capitale: L. 40.700, con godimento dal 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 10 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Canonico Antonio Barbaro di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 115, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1319, Mod. 168-T — Data: 8 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Iodice Pasquale fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 600, consolidato 5 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4992 — Data: 6 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria del Debito pubblico — Intestazione: Rossi Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Buoni del Tesoro 4 per cento — Capitale: L. 12.000, con decorrenza 15 dicembre 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 settembre 1935 - Anno XIII

(3403) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1935-XIV. - N. 228

S. U. A. (Dollaro)	12,34	Polonia (Zloty)	232,50
Inghilterra (Sterlina)	60,55	Spagna (Peseta)	163,70
Francia (Franco)	81,25	Svezia (Corona)	3,0793
Svizzera (Franco)	400,75	Rendita 3,50 % (1906)	68,65
Argentina (Peso carta)	3,35	Id. 3,50 % (1902)	67.75
Belgio (Belga)	2,075	Id. 3 % lordo	49,225
Canadà (Dollaro)	12,16	Prest. redim. 3,50 % - 1934	66,15
Cecoslovacchia (Corona)	51,15	Obbl. Venezie 3,50 %	78,125
Danimarca (Corona)	2,705	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,375
Germania (Reichsmark)	4,9456	Id. id. 5 % - Id. 1941	92,65
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	84,775
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,775
Olanda (Fiorino)	8,3472		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 10 ottobre 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Julius Brabec, console generale di Cecoslovacchia a Trieste.

(4559)

In data 10 ottobre 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Niko Mirosevic-Sorgo, console generale di Jugoslavia a Fiume.

(4560)

In data 19 ottobre 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Joao Navarro da Costa, vice console del Brasile e Genova.

(4561)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.